

D.R.S. 1424 10 NOV. 2020
Serv. 6

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“ASSOCIAZIONE C.S.S.A. PARADISO DEI NONNI - Autorizzazione al funzionamento - Cambio
Tipologia – sita in Mascalucia (CT)”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n.22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P. Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P. Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto D.A. n. 356 del 27/06/1994 con il quale è stato iscritto al n. 425 dell'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86 l'Associazione Centro Servizi Sociali Paradiso dei Nonni per la sezione Anziani tipologia Casa Protetta sita in Mascalucia Via Marco Polo n. 15;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Associazione Centro Servizi Sociali Paradiso dei Nonni chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Anziani e la Tipologia Casa di Riposo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota prot n. 53 del 07/07/2020 ed acquisito con Pec prot n. 24153 del 04/08/2020 dall'A.S.P. n. 3 di Catania;

VISTO il parere reso dal Comune di Mascalucia con la nota n. 27128 del 14/10/2020 ed acquisito al Prot. Gen. N. 31044 del 14/10/2020;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento per la sezione Anziani e la Tipologia Casa di Riposo revocando il Decreto D.A. n. 356 del 27/06/1994;

D E C R E T A

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il Decreto D.A. n. 356 del 27/06/1994 con il quale l'Associazione Centro Servizi Sociali Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia Via Marco Polo n. 15 è revocato. L'Associazione Centro Servizi Sociali Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia Via Marco Polo n. 15 è cancellata dal n. 425 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'Associazione Centro Servizi Sociali Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia Via Marco Polo n. 15 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Anziani Tipologia Casa di Riposo per una ricettività di n. 54 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P. Reg. n. 158 del 4.06.1996;

ART. 5 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 10 NOV. 2020

